

A) Giurisprudenza del Consiglio nazionale forense

I. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

120. Procedimento disciplinare - Consigli locali dell'Ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Natura amministrativa - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 102, 106 e 111 Cost., delle norme dell'ordinamento professionale forense relative al procedimento dinanzi al Consiglio territoriale dell'Ordine - Manifesta infondatezza per inidoneità del parametro.

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 102, 106 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), per la mancanza in capo al predetto organo dei requisiti di imparzialità e terzietà richiesti.

13 marzo 2013, n. 31 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MERLI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. P.F.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Treviso del 3 dicembre 2007)

121. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Morte del ricorrente - Estinzione del procedimento.

Il decesso del professionista ricorrente impedisce all'organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.

13 marzo 2013, n. 32 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MORLINO - P.M. FEDELI (conf.) - avv. M.J.

(Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso la decisione CdO di Ancona del 9 novembre 2009)

122. Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Revoca - Cessata materia del contendere.

Per effetto della revoca della sospensione cautelare disposta dall'Ordine, viene meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia richiesta con la impugnazione, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

13 marzo 2013, n. 33 - Pres. ALPA - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. ti V.M. e D.C.

(Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso la decisione CdO di Rovigo del 13 giugno 2012)

123. Procedimento disciplinare - Decisione - Motivazione adeguata - Dichiarazioni, documentazioni e fonoregistrazione non disconosciuta - Sufficienza.

Va respinto il ricorso avverso la decisione di responsabilità del professionista che il CdO fonda, fornendo adeguata motivazione, sulla scorta di una serie di elementi che il procedimento ha offerto, quali le dichiarazioni delle parti, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, la documentazione acquisita, nonché le fonoregistrazioni non disconosciute ritualmente dal professionista, anzi riconoscendo per sua la voce riprodotta e che la conversazione era attinente ai fatti per cui è incolpato, avvalorandone la sua pregnanza probatoria.

13 marzo 2013, n. 36 - Pres. f.f. MARIANI MARINI - Rel. DE GIORGI - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. P.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Parma del 23 settembre 2008)

124. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Al procedimento disciplinare davanti al CdO è ritenuto applicabile il principio del libero convincimento del giudice e, pertanto, il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, il CNF ha ritenuto legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori nell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento)

15 marzo 2013, n. 42 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PISANO - P.M. CICCOLO (diff.) - avv. L.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Bolzano del 18 maggio 2010)

125. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Impugnazione - Ricorso proposto personalmente dal professionista sospeso - Mancanza di *jus postulandi* - Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è atto propriamente impugnatorio, che postula l'esercizio di attività professionale, talché non è ammissibile ove non sia sottoscritto da soggetto legittimato allo ius postulandi dinanzi al C.N.F., come nel caso in cui sia proposto da avvocato sospeso cautelatamente e pertanto privato con efficacia immediata di tale potere.

15 marzo 2013, n. 45 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BORSACCHI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. M.D'A.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione CdO di Parma del 22 novembre 2011)

126. Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Discrezionalità CdO - Sindacato C.N.F. - Limiti.

La decisione con cui il CdO delibera l'applicazione della misura cautelare ad un professionista per il solo fatto che sia stato divulgato a mezzo stampa l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti in ragione della gravità dei reati contestati, deve ritenersi immune da quei vizi di eccesso di potere e violazione di legge, che soli possono essere dedotti innanzi al CNF, al quale, per costante giurisprudenza, è precluso ogni esame sul merito e sull'opportunità della delibera. (Con riferimento al caso di specie, il CNF ha ritenuto che la pubblicazione della notizia apparsa per un'unica volta sul giornale non può, invero, escludere la risonanza mediatica atteso che la stessa non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda)

15 marzo 2013, n. 46 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PICCHIONI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. M.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Bari del 23 maggio 2012)

127. Procedimento disciplinare - Decisione del C.N.F. - Impugnazione - Ricorso volto ad ottenere rimessione in termini - Inammissibilità.

Procedimento disciplinare - Ricorso per revocazione - Norme applicabili - Termine per la proposizione.

Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Ricorso per revocazione - Tassatività dei motivi.

Le sentenze disciplinari del C.N.F. possono essere impugnate soltanto con i mezzi espressamente previsti dall'ordinamento professionale forense e non con altri da questo non contemplati. Va conseguentemente ritenuto inammissibile il ricorso tendente ad ottenere nella sostanza una revisione della sentenza disciplinare pronunciata dal C.N.F. attraverso una rimessione in termini ed una rinnovazione del dibattimento.

Al procedimento disciplinare si applicano in tema di revocazione le norme del codice di procedura civile: il termine ex art. 326 c.p.c. per la proposizione del ricorso è quindi di trenta giorni dalla scoperta del fatto che può dar luogo alla revocazione.

Il ricorso per revocazione costituisce un mezzo di impugnazione eccezionale, e come tale consentito per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 c.p.c., pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione.

10 aprile 2013, n. 47 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. BAFFA - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. V.L.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.N.F. emessa in data 26/6/04 - 14/12/04, nel proc. n. 12/03 RG)

128. Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Atto insindacabile a carattere endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Termine quindicinale ex art. 50, r.d.l. 1578/1933 - Natura - Termine ordinatorio - Violazione - Vizio procedurale - Non sussiste.

Va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad inci-

dere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall'iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità.

Deve, dunque, escludersi che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale, il cui contenuto integra, infatti, un'enunciazione sommaria dei fatti.

Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione è stabilito dall'art. 50 R.D.L. 1578/33, dalla cui lettura si ricava immediatamente che trattasi di termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione, né determina alcun vizio procedurale suscettibile di ripercuotersi sulla validità della deliberazione.

10 aprile 2013, n. 48 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. TACCHINI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. A.C.

(Dichiara inammissibile e rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Verona del 24 ottobre 2011)

129. Procedimento disciplinare - Riassunzione del procedimento - Art. 297 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Omessa indicazione delle norme deontologiche violate - Invalidità - Esclusione.

Procedimento disciplinare - Rapporti tra procedimento disciplinare e penale - Contestuale pendenza procedimento penale - Sospensione procedimento disciplinare - Presupposti - Identità dei fatti - Prescrizione dell'azione disciplinare - *Dies a quo* - Passaggio in giudicato della sentenza penale.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Natura amministrativa - Omessa comunicazione ad un difensore - Irrilevanza - Comunicazione all'interessato - Validità della decisione.

Procedimento disciplinare - Rapporti tra procedimento penale e disciplinare - Sentenza penale irrevocabile di condanna - Accertamento dei fatti posti a base dell'incolpazione - Rilevanza.

Procedimento disciplinare - Valutazione rilevanza delle prove - Discrezionalità CdO.

Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità al giudizio dinanzi al C.N.F. - Onere di specificare le circostanze oggetto di prova.

L'art. 297 c.p.c. non risulta applicabile al procedimento disciplinare, che ha natura pubblicistica, ma opera esclusivamente nell'ambito del giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti. Né, d'altra parte, alcuna norma dell'ordinamento professionale prevede un termine per la riassunzione, essendo lasciata la facoltà di riattivare il procedimento all'ufficio o all'istanza della parte che vi abbia interesse.

L'omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare.

In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un'azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51, r.d.l. 1578/1933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. Qualora, poi, la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della condotta medesima.

Il procedimento disciplinare davanti al CdO ha natura amministrativa e non giurisdizionale, pertanto la comunicazione all'interessato, e a maggior ragione al primo difensore che lo assiste, rende irrilevante il vizio denunciato, atteso che è stato comunque consentito all'incolpata di esercitare pienamente il diritto di difesa.

Qualora i fatti posti a base dell'incolpazione siano stati definitivamente accertati in sede penale, la sentenza irrevocabile di condanna ha in sede disciplinare efficacia di cosa giudicata ex art. 653 c.p.p. quanto alla loro materiale sussistenza, alla loro illiceità penale ed alla affermazione della loro commissione da parte dell'imputato, ancorché

di essi il giudice disciplinare compia un'autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.

Il giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del CdO che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall'incolpato.

Il principio di autosufficienza del ricorso è applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.N.F.; pertanto il ricorrente che nel ricorso di legittimità denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse.

10 aprile 2013, n. 49 - Pres. ALPA - Rel. SALAZAR - P.M. FEDELI (conf.) - avv. F.S.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Potenza del 3 maggio 2011)

130. Procedimento disciplinare - Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del processo.

L'atto di rinuncia alla impugnazione proposta formulato in udienza dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e conseguentemente l'estinzione del processo.

10 aprile 2013, n. 50 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. SALAZAR - P.M. FEDELI (conf.) - avv. P.C.

(Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso la decisione CdO di Verona del 27 giugno 2011)

131. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Composizione del collegio giudicante.

Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità al giudizio dinanzi al C.N.F.

Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità.

Costituisce ius receptum il principio per il quale, in considerazione della natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale, non opera la garanzia dell'invariabilità del collegio giudicante, tipicamente propria dei procedimenti giurisdizionali.

Avanti al Consiglio dell'Ordine, avuto riguardo alla sua natura ontologicamente funzionale, trova assorbente applicazione il requisito del quorum, ancorché esso sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni dei componenti che abbiano partecipato preordinate fasi istruttorie.

Il principio di autosufficienza del ricorso è applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.N.F.

Costituisce principio costante quello secondo cui la specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

10 aprile 2013, n. 51 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. CICCULO (conf.) - avv. C.M.G.M.

(Dichiara inammissibile e rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Ivrea del 29 aprile 2011)

132. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Natura - Amministrativa - Principio di conservazione dell'atto amministrativo - Applicabilità - Assenza di un consigliere - Mancata prova esito differente - Validità della decisione.

Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Corrispondenza tra contestazione e pronuncia disciplinare - Diritto di difesa dell'incolpato - Mancata specifica menzione addebiti Violazione - Limiti.

Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere continuativo - *Dies a quo* - Data di cessazione della condotta.

Il procedimento che si svolge dinanzi al CdO è un procedimento di carattere amministrativo, al quale deve essere applicato il principio di conservazione del provvedimento amministrativo, la cui "ratio" è quella di evitare la dispersione dell'attività dalla quale è scaturito il provvedimento. Per quanto riguarda le decisioni assunte, si rileva che il Consiglio in sede disciplinare delibera a maggioranza dei voti, cosicché in un'interpretazione rigidamente formalistica per sostenere l'illegittimità della delibera occorre dimostrare che l'assenza o la presenza di altro consigliere, avrebbe determinato un esito differente del giudizio disciplinare. Mancando una tale prova l'atto deve ritenersi pienamente valido ed efficace.

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ben ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la erronea individuazione della norma violata, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

La condotta che sia non già di carattere istantaneo, bensì "perdurante" nel tempo (che con termini penalistici può quindi definirsi "permanente" oppure "protratta"), il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito, ma alla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie, il CNF ha affermato che trattandosi di condotta omissiva per mancato avviso e preoccupazione di conoscere se gli onorari del collega fossero stati saldati ovvero adoperarsi per il loro

pagamento - questa cessa la sua naturale permanenza solo nel momento in cui l'omissione termina)

10 aprile 2013, n. 55 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. FEDELI (conf.) - avv. S.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Roma del 25 maggio 2010)

133. Procedimento disciplinare - Esercizio azione disciplinare - Apertura d'ufficio del procedimento - Notizia di illecito disciplinare - Fonte della notizia - Irrilevanza. Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Corrispondenza tra contestazione e pronuncia disciplinare - Limiti.

Il CdO degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere.

Affinché possa configurarsi difformità tra contestazione e pronuncia è necessario che la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione.

7 maggio 2013, n. 71 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. MORLINO - P.M. FEDELI (conf.) - avv. E.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Roma del 3 marzo 2010)

134. Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Diversa indicazione del nominativo dei consiglieri componenti del collegio giudicante - Nullità - Esclusione. Procedimento disciplinare - Decisione del C.N.F. - Errore materiale - Caratteristiche. Procedimento disciplinare - Natura amministrativa - Variazione della composizione del collegio consiliare - Modalità di convocazione - Violazione - Presenza in udienza - Validità della decisione. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Convocazione collegio giudicante - Eccezione nullità -

Proposizione per la prima volta dinanzi al C.N.F. - Inammissibilità.

Norme deontologiche - Pubblicità informativa sull'attività professionale - Limiti - Doveri di correttezza, dignità e decoro - Caratteri.

La diversa indicazione, nell'intestazione della decisione disciplinare, del nominativo dei consiglieri componenti il collegio giudicante non costituisce causa di nullità della decisione se, comunque, a norma dell'art. 31, comma 3 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 nel provvedimento gravato si rinviengono la menzione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunciato, nonché la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

L'errore materiale, che non dà luogo alla nullità della sentenza e trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni, è quello che non interviene nella formazione del giudizio, che non riguarda, quindi, la sostanza della decisione, ma che attiene alla mera formazione dell'atto, inteso come documento che la decisione consacra ponendo in essere una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale.

Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, la variazione del collegio consiliare nel corso del procedimento e la violazione delle modalità di convocazione dell'incolpato vengono sanate dalla presenza dello stesso in udienza e dallo svolgimento della sua difesa.

Atteso che il procedimento disciplinare dinanzi al CdO ha natura amministrativa, l'invalidità dell'atto amministrativo, sia esso nullo o annullabile, non può mai essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento sino al suo compimento, al fine di consentire la rinnovazione degli atti compiuti. Ne consegue che l'invalidità della costituzione dell'organo giudicante deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento e non come motivo di gravame innanzi al C.N.F., con l'ulteriore specificazione che l'eventuale vizio di convocazione del Collegio deve ritenersi sanato qualora quest'ultimo si riunisca con il numero legale dei componenti in base al principio del raggiungimento dello scopo. In difetto di una specifica previsione normativa della convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la preconstituzione della prova dell'avvenuta convocazione di tutti i suoi membri, quando, peraltro, essendo il Consiglio dell'Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a

stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.

7 maggio 2013, n. 72 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BERRUTI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. G.A.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Monza del 21 aprile 2010)

135. Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Carenza o inadeguatezza della motivazione - Nullità - Esclusione. Norme deontologiche - Doveri di correttezza - Doveri di indipendenza e imparzialità - Avvocato nominato arbitro - Difesa della parte in precedente procedimento - Violazione articolo 37 c.d.f. - Illecito deontologico - Sussiste.

L'eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non fa discendere la nullità della decisione, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell'art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

Non può essere consentito all'avvocato, che abbia già in precedenza conosciuto del processo in qualità di arbitro nominato dalla parte, assumerne la difesa, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà che sono a presidio della funzione defensionale. (Nel caso di specie, il CNF ha ritenuto che il ricorrente ha consapevolmente ignorato i principi che trovano presidio nell'art. 37 del c.d., poiché ha ammesso espressamente di avere accettato la nomina di arbitro per tutelare le ragioni di credito del proprio cliente - quindi in palese contraddizione con le funzioni di arbitro - e di avere successivamente impugnato il lodo per riparare alle ingiustizie ed alle nullità della decisioni - in ciò altrettanto palesemente violando quei principi, non escluso il dovere di riservatezza, nonché utilizzando la conoscenza dei fatti processuali acquisiti precedentemente in qualità di arbitro)

7 maggio 2013, n. 73 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. DAMASCELLI - P.M. APICE (conf.) - avv. L.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Monza del 13 luglio 2009)

136. Procedimento disciplinare - Rapporti con procedimento penale - Pregiudizialità - Conseguenze.

Secondo la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, va distinta l'ipotesi di cui all'art. 38 Rdl 1578/33 (fatti non costituenti reati punibili solo in sede disciplinare per violazione dei doveri che presiedono all'esercizio della professione) da quella di cui all'art. 44 del medesimo Rdl (fatti costituenti reati per i quali sia stata promossa l'azione penale). Nella prima ipotesi il potere di iniziativa del CdO è esercitabile discrezionalmente mentre nella seconda, l'azione disciplinare costituisce "atto dovuto" essendo collegata al fatto storico di una sentenza penale (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) ed ha natura obbligatoria non potendo, conseguentemente, essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto onde il diritto di punire può essere esercitato ex art. 44 Rdl 1578/33 solo al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale.

20 maggio 2013, n. 76 - Pres. ALPA - Rel. PICCHIONI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. F.B.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Padova del 11 maggio 2009)

137. Procedimento disciplinare - Giudicato disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza penale divenuta definitiva - Legge n. 97/2001 - Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare - Sussiste.

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell'ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Nella specie, il CNF ha comunque ritenuto che la sanzione irrogata dal CdO sicuramente proporzionata all'illecito accertato, non potendo mettersi in dubbio che le condotte sanzionate risultano oltremodo pregiudizievoli per lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato, dal momento che sono state commesse dall'incolpato proprio in ragione dell'incarico professionale ricevuto e, dunque, con abuso di fiducia ed in violazione dei doveri di

probità, dignità e decoro nel rispetto dei quali l'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta)

27 maggio 2013, n. 77 - Pres. ALPA - Rel. NERI - P.M. IANNELLI (conf.)
- avv. G.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Rovereto del 23 ottobre 2003)

138. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità.

Procedimento disciplinare - Inizio - Deliberazione di apertura.

Norme deontologiche - Principi generali - Mancata presentazione all'udienza - Insussistenza ragioni impedimento - Illecito deontologico - Sussistenza.

Costituisce principio costante quello secondo cui la specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Il procedimento disciplinare forense non prevede una fase anteriore a quella del formale inizio, che si ha con la deliberazione di apertura, ai sensi dell'art. 38, co. 3, R.D.L. n. 1578/39, cui deve seguire la comunicazione all'interessato, prevista dal primo comma dell'art. 47 R.D. n. 37/34.

Il difensore di fiducia non può astenersi dal presenziare personalmente o tramite suo sostituto dalle udienze di trattazione, in particolare, da quella di discussione. Posto che la partecipazione all'udienza rappresenta momento imprescindibile per la tutela degli interessi dell'assistito e dunque dell'adempimento del mandato, l'aver posto in essere un comportamento omissivo, non giustificato da una concordata strategia difensiva, integra, come correttamente statuito dal CdO la violazione di cui all'art. 38 c.d.f. (inadempimento del mandato), dando peraltro dimostrazione di una non scusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita.

27 maggio 2013, n. 79 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. FEDLI (conf.) - avv. G.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione CdO di Trani del 18 ottobre 2010)

139. Procedimento disciplinare - Giudicato disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza penale divenuta definitiva - Legge n. 97/2001 - Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare - Sussiste.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Omessa indicazione delle norme deontologiche violate - Invalidità - Esclusione.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Mancanza di prova certa - Assoluzione.

Norme deontologiche - Dovere di colleganza e collaborazione - Rapporti con il CdO - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Fase preliminare al procedimento disciplinare - Illecito deontologico - Esclusione - Art. 24 c.d.f. - Interpretazione.

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell'ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Nella specie, il CNF ha comunque ritenuto che la sanzione irrogata dal CdO sia sicuramente proporzionata all'illecito accertato, non potendo mettersi in dubbio che le condotte sanzionate risultano oltremodo pregiudizievoli per lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato, dal momento che sono state commesse dall'incolpato proprio in ragione dell'incarico professionale ricevuto e, dunque, con abuso di fiducia ed in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro nel rispetto dei quali l'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta)

L'omessa indicazione della norma deontologica che si assume violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare quando la contestazione, adeguatamente specificata quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, è tale da garantire all'incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace.

Va assolto l'incolpato, allorquando non sia stata raggiunta una prova tranquillizzante di colpevolezza.

Non costituisce illecito deontologico sanzionato dell'art. 24 c.d.f., secondo capoverso, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del CdO di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare - anche in virtù della lettera dell'art. 47 del r.d. 37/34 e dell'art. 38, co. II, L.P. - non è prevista dalla legge e l'istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l'avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all'avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del CdO ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

27 maggio 2013, n. 80 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PICCHIONI - P.M. FEDLI (conf.) - avv. I.M.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Milano del 11 maggio 2009)

140. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Omessa indicazione delle norme deontologiche violate - Invalidità - Esclusione.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Omessa restituzione di documenti.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Decoro e dignità della professione - Operazioni commerciali dubbi e/o rischiose - Divieto di garanzie personali del professionista - Illecito deontologico - Sussiste.

L'omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare. Va esclusa la nullità della decisione con cui il CdO ritenga che i fatti contestati integrino violazione di norme del codice deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione atteso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività; ne con-

segue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all'art. 42 c.d.f. che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell'avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle cd "asimmetrie informative" e non è in grado di dare indicazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto, dei quali generalmente non ha precisa conoscenza.

È fatto divieto all'avvocato di indurre e proporre ai propri clienti operazioni commerciali dubbie e/o rischiose, nonché di porsi quale intermediario in operazioni di carattere eminentemente commerciale prestando garanzia personale sull'esito dell'affare. In tale condotta si rileva il grave nocimento al decoro e alla dignità della professione alla cui integrità sono preposte le regole di deontologia.

27 maggio 2013, n. 82 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. C.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Terni del 20 maggio 2011)

141. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità.

Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità.

Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Mancata narrazione dei fatti oggetto del procedimento di primo grado - Inammissibilità - Sussiste.

Il principio di autosufficienza del ricorso è applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.N.F.

Costituisce principio costante quello secondo cui la specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Va inoltre richiesta la narrativa dei fatti oggetto dell'incolpazione come posti a base della decisione impugnata del procedimento di primo grado quali elementi che debbono essere considerati essenziali ai fini della validità ed ammissibilità dell'atto di impugnazione.

27 maggio 2013, n. 83 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. VELARDI (conf.) - avv. G.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Brescia del 27 settembre 2010)

142. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Mancata convocazione dell'interessata anteriore all'apertura del dibattimento - Nullità - Esclusione.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Rinvio dell'udienza - Impedimento a comparire - Carattere - Assolutezza - Prova - Necessità.

La mancata convocazione dell'interessata a chiarimento prima dell'apertura del procedimento disciplinare non rileva ai fini della nullità del procedimento e del relativo procedimento disciplinare, attenendo il fatto ad una fase preliminare dell'attività del Consiglio anteriore al-

l'apertura del procedimento amministrativo, alla quale non sono applicabili le garanzie procedurali previste per la fase successiva.

L'impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare. (Nel caso di specie, l'incolpato ha fatto pervenire un certificato medico attestante la necessità di "giorni due di riposo" "per malattia". Tale certificazione appare idonea a fondare il presupposto di un legittimo impedimento per la sua genericità, in quanto nulla afferma in ordine all'impossibilità assoluta a comparire in udienza ovvero fornire elementi di valutazione quali, in particolare, l'entità ed il grado della febbre tali da potersi dedurre detta impossibilità assoluta a comparire)

27 maggio 2013, n. 84 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. SICA - P.M. APICE (conf.) - avv. D.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Milano del 26 aprile 2010)

143. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Rinvio dell'udienza - Impedimento a comparire - Carattere - Assolutezza - Prova - Necessità.

Procedimento disciplinare - Decisione - Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza - Ipotesi di insussistenza.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Carenza o inadeguatezza della motivazione - Nullità - Esclusione.

Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Rapporti con i colleghi - Rapporti con i terzi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico.

L'impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare. (Nel caso di specie, secondo il CNF, il CdO ha correttamente ritenuto che l'impedimento indicato nel certificato medico, consistente in una diagnosi generica di malattia da raffreddamento non altrimenti descritta, non costituisca dimostrazione della assoluta impossibilità di essere presente, ma soltanto una comune situazione di difficoltà e comunque non consentisse

l'apprezzamento da parte del giudice circa l'esistenza di un effettivo e assoluto ostacolo a comparire)

Non sussiste difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, quando il fatto tipico rimanga identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambi solo in alcuni dettagli le modalità di realizzazione della condotta. Per aversi mutamento del fatto, infatti, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, mentre non si ha violazione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, quando l'imputato attraverso l'iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al CdO, il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

L'eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non fa discendere la nullità della decisione, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell'art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive sia nei confronti dei colleghi, sia nei confronti di terzi.

27 maggio 2013, n. 85 - Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICOLA (diff.) - avv. E.O.Q.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Ancona del 14 giugno 2010)

144. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità.

Procedimento disciplinare - Decisione CdO - Omessa indicazione conclusione difensori - Invalidità - Esclusione.

In sede di procedimento disciplinare, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, è richiesta la chiara contestazione dei fatti addebitati, non risultando necessaria una minuta e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito. È invece sufficiente che, dalla lettura degli addebiti, l'incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di subire una sanzione per fatti diversi da quelli contestatigli. La specificità della contestazione quindi non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

Le conclusioni del Pubblico Ministero in sede di dibattimento innanzi al Consiglio dell'Ordine non sono normativamente previste, per cui la loro omissione non determina invalidità della decisione.

6 giugno 2013, n. 86 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BROCCARDO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Bari del 1 luglio 2009)

145. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Sospensione cautelare - Principio immodificabilità Collegio giudicante - Applicazione - Esclusione - Vizi di convocazione - Rispetto del numero legale - Sanabilità.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Convocazione collegio giudicante - Eccezione nullità - Proposizione per la prima volta dinanzi al C.N.F. - Inammissibilità.

Procedimento disciplinare - Prova - Principio di acquisizione.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Assenza del segretario - Nomina di altro consigliere come segretario facente funzioni - Legittimità - Libertà di forma.

Procedimento disciplinare - Natura - Acquisizione testimonianze - Norme regolatrici.

Procedimento disciplinare - Citazione a comparire - Omessa indicazione del termine a difesa - Validità del procedimento.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Nel procedimento amministrativo davanti al CdO territoriale, l'eventuale vizio di convocazione dei componenti del Consiglio deve ritenersi sanato qualora risulti che il Collegio si riunisce con numero legale dei componenti in base al raggiungimento dello scopo.

Atteso che il procedimento disciplinare dinanzi al CdO ha natura amministrativa, l'invalidità dell'atto amministrativo, sia esso nullo o annullabile, non può mai essere rilevata d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento sino al suo compimento, al fine di consentire la rinnovazione degli atti compiuti; ne consegue che l'invalidità della costituzione dell'organo giudicante deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento e non come motivo di gravame innanzi al C.N.F., con l'ulteriore specificazione che l'eventuale vizio di convocazione del Collegio deve ritenersi sanato qualora quest'ultimo si riunisca con il numero legale dei componenti in base al principio del raggiungimento dello scopo. In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell'avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell'Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo; nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro.

Il procedimento davanti al CdO ha natura amministrativa e non giurisdizionale e come tale non valgono per questo le preclusioni stabilite dalle norme che regolano il diverso procedimento penale; pertanto l'organo disciplinare può tenere conto, con libera valutazione,

delle prove disponibili e delle dichiarazioni pervenute anche in modo informale.

In assenza del segretario titolare del Consiglio dell'Ordine le funzioni di segretario possono essere svolte da qualsiasi altro consigliere componente del CdO e a tal fine non è richiesta una speciale procedura di nomina.

Nella citazione a comparire davanti al CdO l'indicazione del termine per prendere visione degli atti del procedimento, di cui all'art. 48, n. 5 r.d.l. n. 37/1934, non è prevista a pena di decadenza e la sua omissione non produce la nullità del procedimento e del provvedimento adottato.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al CdO, il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

6 giugno 2013, n. 87 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. A.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Busto Arsizio del 19 dicembre 2011)

146. Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza di patteggiamento - Valutazione del giudice disciplinare - Limiti - Giudicato - Efficacia - Ampiezza.

Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di lealtà e correttezza - Doveri di fedeltà e diligenza - Corretto esercizio della professione - Criterio fondante.

Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell'art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valuta-

zione - ontologicamente propria della sede disciplinare - del disvalore della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale.

L'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere. Tali doveri, in ogni occasione ed in ogni contesto, devono rappresentare, e rappresentano, con il munus difensivo, il criterio fondante ed ispiratore di ogni attività dell'avvocato. "Fedeltà" poi è anche, appunto, fedeltà all'ordinamento, come si incarica di ricordare l'art. 7 anche con il suo secondo canone nel quale si delinea un orizzonte particolare e più ampio della responsabilità dell'agire dell'avvocato. Diligenza poi è anche accortezza e prudenza nel saper selezionare i percorsi dell'agire professionale e gli interlocutori, i più disparati, con i quali si può venire in contatto.

6 giugno 2013, n. 88 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. S.B.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Perugia del 14 luglio 2011)

147. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Valutazione prove - Principio libero convincimento del giudice.

Procedimento disciplinare - Valutazione rilevanza delle prove - Discrezionalità CdO.

Conformemente al principio del libero convincimento del giudice, che va ritenuto applicabile al procedimento disciplinare davanti al CdO, il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Il giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del CDO che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall'incolpato.

6 giugno 2013, n. 90 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. CICCOLO (diff.) - avv. S.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Palermo del 5 marzo 2009)

148. Procedimento disciplinare - Omesso raggiungimento della certezza della prova - Assoluzione - Legittimità.

Deve essere annullata la decisione disciplinare nella parte in cui la stessa sia stata adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dal professionista incolpato. (Nel caso di specie, il giudizio di colpevolezza si sarebbe basato semplicemente sull'esposto presentato nei confronti del professionista incolpato, esposto che non ha trovato alcun riscontro)

8 giugno 2013, n. 91 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. C.B.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Massa Carrara del 14 maggio 2009)

149. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Prova - Dichiarazioni dell'esponente - Valutazione - Valore di prova certa - Riscontro - Sussistenza.

Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al CdO - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza.

Norme deontologiche - Doveri di probità e correttezza - Doveri di colleganza - Ritardo nella consegna dei documenti al collega subentrato nella difesa - Omessa restituzione documenti alla parte - Illecito deontologico.

Il principio in ossequio al quale la versione dei fatti fornita dall'esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali deve ritenersi correttamente applicato quando il Consiglio territoriale abbia sottoposto ad un congruo e motivato vaglio critico il contenuto dell'esposto, trovando con motivazione logica coerenza di riscontri nella documentazione prodotta ed acquisita, anche di provenienza dell'incolpato, e nelle stesse difese di quest'ultimo.

L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorché la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni

dell'esponente, ma anche dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria. Invero, per costante orientamento della giurisprudenza, la prova dell'addebito non può dirsi raggiunta solo quando l'unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata dal cliente, in contrasto con documenti o con testimonianze, ovvero quando le dichiarazioni dell'esponente non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti.

L'avvocato che ritardi nella restituzione dei documenti al collega subentrato nella difesa e alla parte stessa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto.

8 giugno 2013, n. 94 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. TACCHINI - P.M. VELARDI (diff.) - avv. F.L.S.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione CdO di Sondrio del 11 gennaio 2012)

150. Procedimento disciplinare - Procedimento ex art. 44 r.d.l. n. 1578/1933 - Prescrizione termine - Decorrenza dalla decisione penale - Legittimità.

Procedimento disciplinare - Determinazione della sanzione - Scarsa attendibilità di un teste - Assenza di precedenti disciplinari - Valutazione - Riduzione della sanzione - Ammissibilità.

Relativamente agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare che ai sensi dell'art. 44 è obbligatorio, abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda ipotesi il termine decorre dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurazione del procedimento penale anche se il CdO venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo per l'avvenuto inizio dell'azione penale. Tale disciplina, peraltro, non è mutata per effetto del nuovo testo dell'art. 653 c.p.p. Pertanto, non

può dichiararsi prescritta l'azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 L.P.F., instaurata nel termine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l'eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente o che l'azione disciplinare sia stata iniziata e poi sospesa in attesa della decisione penale definitiva.

Il comportamento corretto dell'incolpato nel corso del procedimento disciplinare, il quale abbia provveduto a tenere informato il CdO circa gli sviluppi del processo penale, la circostanza per cui gli addebiti mossi attengono ad un singolo episodio risalente nel tempo e l'assenza di altri provvedimenti disciplinari vanno valutati in favore dell'incolpato ai fini della determinazione della sanzione.

8 giugno 2013, n. 95 - Pres. ALPA - Rel. PICCHIONI - P.M. FEDELI (diff.)
- avv. S.C.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione CdO di Ragusa del 22 novembre 2011)

II. NORME DEONTOLOGICHE

151. Norme deontologiche - Doveri di probità, correttezza e lealtà - Doveri di lealtà e correttezza - Pubblicazione atti di procedimento in corso - Violazione.

Viola gli artt. 5 e 6 del codice deontologico forense la condotta del professionista che pubblica in un libro atti di un procedimento ancora in corso nella fase dibattimentale, nel quale era difensore delle parti civili. Non rilevano, stante la violazione dei richiamati articoli del codice deontologico, la finalità del libro dichiarata dal professionista, né la mancanza del fine speculativo della pubblicazione, né la circostanza che i medesimi atti siano stati divulgati dalla stampa, trattandosi di elementi che non escludono l'assoggettamento dell'avvocato ai doveri deontologici suddetti.

13 marzo 2013, n. 34 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SALAZAR - P.M. FEDELI (conf.) - avv. S.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Parma del 15 settembre 2009)

152. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Difesa di parti in conflitto di interessi.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Art. 51 c.d.f. - Conflitto di interessi potenziale - Violazione - Attività di assistenza - Sussiste.

Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Corrispondenza tra contestazione e pronuncia disciplinare - Limiti.

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato - indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia - assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

La norma di cui all'art. 51 CdO al canone I prevede espressamente l'ipotesi del professionista che, avendo congiuntamente assistito i co-

niugi in controversie familiari, tra cui certamente è ricompreso il ricorso per separazione consensuale, successivamente assuma mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. La previsione si caratterizza per una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza. La norma non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione.

Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicché la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l'incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l'individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

13 marzo 2013, n. 35 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. TACCHINI - P.M. CICCULO (conf.) - avv. E.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Trento del 26 ottobre 2009)

153. Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale - Limiti - Accaparramento di clientela - Nozione. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Doveri di probità, lealtà e correttezza - Richiesta di compensi predeterminati molto bassi - Principio di proporzionalità - Violazione - Illecito disciplinare - Sussistenza. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Morte del ricorrente - Estinzione del procedimento.

Il Codice deontologico forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella

libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale.

L'avvocato ha l'obbligo di informare il cliente anche in ordine ai costi delle prestazioni ed è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi pretesi, come risulta dagli artt. 40 e 43 del cod. deontologico forense, oltre ai doveri di probità, lealtà e correttezza stabiliti in linea generale dagli articoli 5 e 6 dello stesso codice. Pone pertanto in essere una condotta disciplinarmente rilevante il professionista che offra servizi professionali a costi predeterminati molto bassi, dovendo parametrarsi l'adeguatezza del compenso al valore ed all'importanza della singola pratica trattata e non già determinarsi forfaitariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta.

Il decesso del professionista ricorrente impedisce all'organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.

15 marzo 2013, n. 37 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. SICA - P.M. CICCOLO (conf.) - avv.ti L.C. e L.V.

(Rigetta il ricorso presentato da L.C. e dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso presentato da L.V. avverso la decisione CdO di Torino del 2 febbraio 2009)

154. Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Scriminante diritto di critica - Limiti.

Norme deontologiche - Doveri di aggiornamento professionale - Conoscenza della legge speciale - Involontarietà della condotta - Sistema normativo complesso - Illecito deontologico - Esclusione.

L'avvocato, nell'ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di man-

tenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato.

Non può ritenersi configurabile a carico del professionista la violazione dell'art. 13 c.d.f. (Dovere di aggiornamento professionale) in caso di grave ignoranza in materia di presupposti e di profili di legittimazione attiva e passiva che regolano la materia dell'azione di danni esperibile nei confronti del magistrato per comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'esercizio delle sue funzioni. La mancata conoscenza di una norma, seppur rilevante, ma pur sempre di incontestabile specificità, infatti, non può di per sé costituire, in un sistema normativo enormemente complesso e spesso pletorico, infrazione al precetto deontologico richiamato.

15 marzo 2013, n. 38 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. FERINA - P.M. CENICOLA (diff.) - avv. C.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Aquì Terme del 26 novembre 2009)

155. Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico - Scriminante ex art. 598 c.p. - Inconfigurabilità. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Elemento psicologico - Suità della condotta - Sufficienza.

L'avvocato, nell'ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore la difesa del proprio assistito, senza tuttavia mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi dell'art. 20 del codice di deontologia professionale, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante sia del suo operato. La scriminante di cui all'art. 598 c.p. non trova spazio nel procedimento disciplinare, atteso che la tutela della libertà della difesa non attribuisce una singolare facoltà di offendere, dovendo tutti gli atti ed ogni condotta nel processo rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti.

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie.

15 marzo 2013, n. 39 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BROCCARDO - P.M. VELARDI (diff.) - avv. P.T.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Bergamo del 15 dicembre 2009)

156. Norme deontologiche - Pubblicità informativa sull'attività professionale - Limiti - Doveri di correttezza, dignità e decoro - Caratteri.

La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale. (Nella fattispecie concreta il C.N.F. ha ritenuto che non può comportare violazione deontologica l'intervista ad un professionista apparsa su un quotidiano quando si esclude l'intenzionalità dell'incolpato di farsi pubblicità in violazione alle norme deontologiche)

15 marzo 2013, n. 40 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. DAMASCELLI - P.M. CICCIOLO (conf.) - avv. F.B.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Brescia del 18 maggio 2009)

157. Norme deontologiche - Comportamento privato - Violazione deontologica - Presupposti.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Azione giudiziaria nei confronti di altro collega - Doveri di preventiva comunicazione - Limiti - Pregiudizio del diritto da tutelare - Nozione - Competenza territoriale - Illecito omissivo - Consumazione.

Il comportamento privato tenuto dal professionista integra violazione dei canoni deontologici qualora assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della intera classe forense.

L'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 22 canone II c.d.f. nell'attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell'adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l'ultimo, anch'esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di esser e convenuto in giu-

dizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia, cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest'ultimo di evitare la sede giudiziaria. È pertanto configurabile la violazione della predetta norma nel caso in cui l'avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto ed inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli ufficiali giudiziari (nella specie, peraltro, effettuata in via di urgenza), a nulla rilevando che la comunicazione stessa sia pervenuta prima dell'avvenuta, effettiva notificazione.

15 marzo 2013, n. 41 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. TACCHINI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. L.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Roma del 9 novembre 2006)

158. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Richiesta di compensi al cliente ammesso al gratuito patrocinio - Originaria assenza di requisiti patrimoniali e reddituali - Illecito deontologico - Non sussiste.

Non viola gli artt. 5, 6 c.d.f. e 85 dpr n. 115/2012, il professionista che percepisce compensi per attività professionale svolta nell'interesse di chi abbia ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove il venir meno delle condizioni patrimoniali e reddituali del soggetto interessato non sia avvenuto nel corso del giudizio, ma nel corso del giudizio sia emerso che tali condizioni, dichiarate in sede di richiesta d'ammissione al beneficio, fin dall'origine non erano tuttavia sussistenti.

15 marzo 2013, n. 43 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. ALLORIO - P.M. CENICOLA (diff.) - avv. E.M.R.L.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Sassari del 10 marzo 2011)

159. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità, dignità e decoro - Doveri di lealtà e correttezza - Rapporto di colleganza - Emissione assegni in difetto di provvista - Illecito deontologico - Sussiste.

I doveri di probità, dignità e decoro e il dovere di lealtà e correttezza debbono essere rispettati dall'avvocato sempre, nell'esercizio ma anche al di fuori dell'attività professionale. L'avvocato che, nel-

l'espletamento dell'incarico professionale, emetta all'ordine di un collega un assegno poi andato protestato, infrange l'affidamento che il terzo ripone nella sua etica professionale e pone in essere quindi un comportamento deontologicamente rilevante poiché lesivo del dovere di lealtà e correttezza propri della professione forense.

15 marzo 2013, n. 44 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MERLI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. G.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Gela del 6 giugno 2011)

160. Norme deontologiche - Molteplicità di addebiti - Sanzione. Norme deontologiche - Rapporti con la controparte - Aggravio posizione debitoria con onerose e plurime iniziative giudiziarie - Inadempimento accordo transattivo - Esercizio azione giudiziale esecutiva - Illecito deontologico - Esclusione. Norme deontologiche - Dovere di correttezza e probità - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti e offensive - Illecito deontologico.

In presenza di una pluralità di addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, deve essere valutato il comportamento complessivo dell'incolpato ed inflitta unica sanzione.

Va accolto il ricorso avverso la decisione del CdO che sanzioni per violazione dell'art. 49 c.d.f. una iniziativa dell'avvocato volta all'esercizio legittimo del proprio diritto-dovere di difesa del proprio assistito. (Nella fattispecie concreta, l'incolpato aveva esercitato il proprio diritto di far valere l'inadempimento all'accordo transattivo, imputandolo a controparte, e di tutelare le ragioni del proprio assistito dando impulso all'azione giudiziale esecutiva dopo aver constatato l'impossibilità di ottenere pagamenti in contanti o accrediti bancari)

L'avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza. (Il Consiglio nazionale forense ha ritenuto di applicare al professionista responsabile di tale addebito la sanzione dell'avvertimento in luogo della censura, in ragione della valutazione positiva attribuita alla contraddittorietà della linea difensiva dell'incolpato volta in un secondo momento alla composizione amichevole della vertenza con il collega)

10 aprile 2013, n. 52 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PICCHIONI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. G.C.

(Accoglie i ricorsi riuniti avverso le decisioni CdO di Verona del 3 novembre 2008 e del 23 novembre 2009)

161. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza - Mancata partecipazione all'udienza dibattimentale - Omessa comunicazione dell'assenza - Illecito deontologico - Esclusione.

Nel nostro ordinamento, mentre per un verso non è ammessa la rinuncia tacita all'incarico da parte del difensore nominato, non può desumersi, da un'unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell'abbandono della difesa. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, pur sempre espressione del libero autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa, in assenza di precise disposizioni di legge non compete all'autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento, il cui compito in materia è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore non costituisce di per sé violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici. Non viola i doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza il professionista che ometta di comunicare la sua assenza all'udienza senza giustificarla, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, per assurdo, potrebbe giovare di un tale comportamento. (Nel caso di specie, ad avviso del C.N.F. l'incolpato ha legittimamente esercitato un vero e proprio diritto costituito dalla scelta difensiva di non partecipare all'udienza dibattimentale; scelta per di più operata in accordo e nell'interesse del proprio assistito, con la conseguenza che egli non ha affatto trascurato gli interessi di questi, non ha violato la norma deontologica di cui al 1° comma dell'art. 38 c.d.f. e non ha tenuto un comportamento contrario al decoro della classe forense)

10 aprile 2013, n. 53 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. NERI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. F.Z.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Pisa del 25 giugno 2010)

162. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme oggetto di offerta reale - Mancanza

indebito trattenimento - Violazione - Non sussiste - Prova documentale - Necessità.

Va esclusa la responsabilità disciplinare dell'avvocato che provi di non aver trattenuto indebitamente somme oggetto di offerta reale, consegnate dal proprio cliente. (Nella specie, il CNF ha ritenuto non responsabile il professionista, il quale, ricevuta una somma dal proprio cliente per procedere ad effettuare una offerta reale nei confronti della persona offesa dal reato, del quale il cliente stesso risultava imputato in un procedimento penale, lo invitava poi al ritiro della predetta somma messa a sua disposizione con lettera raccomandata. Il CNF ha ritenuto inoltre inconferente il richiamo all'art. 44 c.d.f. da parte del CdO poiché l'incolpato non ha riscosso alcuna somma per conto della parte assistita, ma avrebbe dovuto utilizzare nell'interesse di questa la somma dalla stessa consegnatagli)

10 aprile 2013, n. 54 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. NERI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv. A.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Lecce del 15 dicembre 2010)

163. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Indebito trattenimento - Esistenza di un credito nei confronti del cliente - Irrilevanza - Illecito - Sussistenza.

Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali mai fatturati e neppure specificati in una parcella.

7 maggio 2013, n. 68 - Pres. ALPA - Rel. DAMASCELLI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. E.D.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Bergamo del 22 novembre 2011)

164. Norme deontologiche - Doveri di diligenza, lealtà e correttezza - Condotta estorsiva - Reato di turbativa d'asta - Illecito deontologico - Sussiste. Procedimento disciplinare - Decisione del CdO- Motivazione - Adeguatezza e coerenza logica - Scrutinio del C.N.F. - Ammissibilità.

Le condotte estorsive con conseguenti turbative d'asta contestate ad un avvocato integrano grave illecito disciplinare per violazione dei

doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 5 del c.d.f. Nella figura professionale dell'avvocato - che nell'espletamento del mandato affidatogli dal cliente contribuisce all'attuazione dell'ordinamento giuridico - i terzi devono poter riporre la fiducia del rispetto delle leggi e dei principi dell'ordinamento posti a tutela dell'intera collettività. Proprio tale funzione sociale attribuita all'avvocato dall'ordinamento rende assai grave dal punto di vista deontologico tutte quelle condotte che recano pregiudizio non solo alla sua reputazione, ma anche alla dignità dell'intera classe forense, pregiudicando la tutela dell'affidamento che i cittadini devono poter riporre nell'avvocato. (Con riferimento al caso di specie, secondo il CNF risulta pienamente condivisibile la decisione del Consiglio territoriale in merito alla indissolubile connessione del comportamento illecito posto in essere dall'incolpata e l'offesa recata all'intera classe forense, specie per l'allarme sociale implicito nell'arresto in flagranza di reato e nella reiterazione del reato)

Sul punto si ricorda come per costante giurisprudenza di questo Consiglio va esclusa la nullità del provvedimento disciplinare per carente motivazione, in presenza degli elementi strutturali e di contenuto richiesti dall'art. 51, comma 3 del R.D. n. 37/34, posto che il C.N.F., quale giudice del merito, può in via di principio sopperire ai vizi che inficino la motivazione sotto il profilo dell'adeguatezza e della coerenza logica e sostanziale.

7 maggio 2013, n. 69 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BROCCARDO - P.M. FEDELI (conf.) - avv. C.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Trapani del 9 gennaio 2012)

165. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità - Attività svolta quale curatore fallimentare - Trattenimento somme del fallimento - Illecito deontologico - Susse - Sanzione - Radiazione - Adeguatezza.

La radiazione dell'avvocato dall'Albo costituisce sanzione del tutto congrua rispetto alla gravità e alla reiterazione degli illeciti, che sono stati commessi nella funzione di pubblico ufficiale - curatore fallimentare - e quindi con una accentuata lesività non solo dei doveri inerenti all'esercizio della professione, ma anche delle responsabilità connesse alla funzione pubblica affidata ad un avvocato il quale per l'appartenenza all'ordine forense è anche preposto alla tutela degli interessi della collettività. (Nella specie, all'avvocato esercente funzione di curatore fallimentare, che si sia appropriato di denaro altrui e che con-

seguentemente sia stato condannato, il Consiglio ha ritenuto applicabile la sanzione unica della radiazione in quanto adeguata alla gravità, alla reiterazione e alla continuazione dei fatti quali sono stati accertati nel procedimento penale)

7 maggio 2013, n. 70 - Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. B.I.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Marsala del 13 luglio 2010)

166. Norme deontologiche - Pubblicità informativa sull'attività professionale - Limiti - Doveri di correttezza, dignità e decoro - Caratteri.

La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal c.d.f., deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.

7 maggio 2013, n. 74 - Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv.ti A. e F.B.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Brescia del 14 settembre 2009)

167. Norme deontologiche - Informazione sull'attività professionale - Limiti - Accaparramento di clientela - Predeterminazione dei costi - Proporzionalità e adeguatezza - Doveri di correttezza, dignità e decoro - Violazione.

Le norme deontologiche relative alla pubblicità (artt. 17 e 17 bis) devono essere lette ed interpretate nel quadro generale del contesto normativo in cui si sono inserite. Ne discende che la pubblicità informativa essendo consentita nei limiti fissati dal c.d.f., deve, dunque, essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale. La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, integrando il messaggio con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro. In particolare, la proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione a prescindere dalla

corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendosi considerare l'adeguatezza del compenso al valore e all'importanza della singola attività posta in essere.

6 giugno 2013, n. 89 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PICCHIONI - P.M. FEDLI (conf.) - avv. A.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Pescara del 29 giugno 2011)

168. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Violazione dell'obbligo di corrispondere con il collega - Avvertimento.

Procedimento disciplinare - Determinazione della sanzione - Scarsa attendibilità di un teste - Assenza di precedenti disciplinari - Valutazione - Riduzione della sanzione - Ammissibilità.

È obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest'ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.

La scarsa attendibilità di un teste e soprattutto la mancanza di precedenti disciplinari a carico dell'incolpato vanno valutati in favore dell'incolpato ai fini della determinazione della sanzione.

8 giugno 2013, n. 93 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. TACCHINI - P.M. CENICOLA (diff.) - avv. G.Q.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione CdO di Trani del 14 luglio 2011)

169. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità e dignità - Falsa autenticazione di firma - Illecito deontologico - Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici di probità e dignità l'avvocato che dichiari falsamente l'autenticità di una sottoscrizione in un atto giudiziario.

3 luglio 2013, n. 97 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PASQUALIN - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. O.V.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Pistoia del 18 settembre 2009)

170. Norme deontologiche - Art. 17 bis - Obbligo di informativa - Presupposti.

Norme deontologiche - Art. 15 - Obblighi fiscali e previdenziali - Potere di vigilanza e controllo - Potere naturale del CdO - Sussiste.

Procedimento disciplinare - Decisione del CdO - Impugnazione - Ricorso al C.N.F. - Mancanza di illecito disciplinare - Declaratoria di non luogo a procedere.

L'art. 17 bis c.d. impone all'avvocato, che intenda dare informazioni sulla propria attività professionale, di indicare il Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto. L'obbligo di informativa sull'Ordine di iscrizione presuppone, tuttavia, l'esercizio della facoltà discrezionale dell'avvocato di dare l'informativa. Ratione per cui lo sviluppo logico prevede (i) la scelta dell'avvocato di fornire l'informativa e solo in successione logica e cronologica, una volta effettuata la scelta, (ii) l'obbligo di indicare l'Ordine di appartenenza.

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 15 c.d.f., di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi. Il potere di vigilanza e di controllo ai fini dell'accertamento della fedeltà fiscale dell'avvocato, di verifica della emissione e della tempestiva emissione della regolare fattura rientra nei poteri naturali dei Consigli dell'Ordine di appartenenza.

Deve essere dichiarato il non luogo a procedersi quando la condotta dell'incolpato non integra alcun illecito disciplinare.

3 luglio 2013, n. 96 - Pres. ALPA - Rel. DAMASCELLI - P.M. FEDELI (diff.)
- avv. M.T.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione CdO di Oristano del 19 luglio 2010)

III. TENUTA DEGLI ALBI

171. Tenuta degli albi - Albo degli avvocati - Iscrizione - Requisiti soggettivi - Condotta specchiatissima ed illibata - Valutazione negativa - Oggetto - Diniego - Provvedimento amministrativo - Misura afflittiva violativa del principio del ne bis in idem - Esclusione.

Tenuta albi - Albo degli avvocati - Iscrizione - Condotta non specchiatissima ed illibata - Reticenza - Revoca della delibera di ammissione - Legittimità.

Tenuta albi - Iscrizione - Requisito della condotta specchiatissima ed illibata - Valutazione discrezionale del C.d.O. - Accertamento successivo autonomo del C.N.F. - Legittimità.

Procedimento disciplinare - Contestazione dell'addebito - Contenuto - Avvocato - Procedimento disciplinare - Istruttoria - Mancata audizione testi - Nullità - Esclusione.

Procedimento disciplinare - Mancata audizione dei testi indicati - Nullità decisione C.d.O. - Esclusione.

Il diniego dell'iscrizione all'Albo Avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata non costituisce un'autonoma misura afflittiva tale da violare il principio del ne bis in idem, ma un provvedimento amministrativo, di natura non sanzionatoria, che viene adottato dal CdO in esito ad una valutazione complessiva della personalità del richiedente cui concorre ogni precedente. In sede di valutazione del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della iscrizione all'Albo degli Avvocati, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non osta a che vengano valutati negativamente comportamenti tali da far dubitare, comunque, dell'affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento della professione forense. L'esistenza o meno dei requisiti attitudinali e di affidabilità del soggetto interessato va verificata sulla base della sua condotta complessiva anche in presenza di comportamenti che, pur non aventi rilievo penale, sono significativi in rapporto alla funzione da svolgere.

La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario ai fini della iscrizione all'albo professionale, va compiuta dal CdO in modo autonomo ed indipendente anche dall'esito dell'eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l'interes-

sato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge colui che ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorché per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna.

Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l'iscrizione all'albo professionale non è di per sé da escludere per la presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell'interessato, ma deve essere valutato dal CdO in sede di accertamento dei requisiti e può altresì essere autonomamente accertato e valutato dal C.N.F. anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal CdO a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione di fonti di prova sorte anche dopo la decisione del CdO, non ostando, peraltro, a tale valutazione la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. In materia di accesso a particolari professioni, infatti, è costituzionalmente legittima (come affermato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 311/1996) la previsione di requisiti attitudinali e di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell'attività, e desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale ma che configurino violazioni della disciplina positiva e delle regole deontologiche.

La mancata audizione dei testi indicati non determina la nullità della decisione disciplinare quando risulti che il CdO abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

9 maggio 2013, n. 75 - Pres. ALPA - Rel. SALAZAR - P.M. CENICCOLA (conf.) - dott. F.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione CdO di Bari del 22 giugno 2011)

172. Tenuta albi - Decisione del CdO - Ricorso al C.N.F. - Motivi aggiunti - Inammissibilità.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Mancata presentazione all'udienza - Illecito deontologico - Sussistenza.

Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43, sub II, c.d.f.

Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Rapporti con il CdO - Dovere di collaborazione - Invito a fornire chiarimenti - Mancata risposta - Violazione - Illecito deontologico - Sussistenza.

Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere continuativo - Termine quinquennale - Decorrenza.

Il principio di "consumazione del diritto di impugnazione" si applica anche al procedimento davanti al Consiglio nazionale forense; pertanto dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l'avvocato che non partecipi ad udienza per altri concomitanti impegni professionali, senza garantire adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell'illecito che dal comportamento non sia derivato alcun pregiudizio per la parte assistita, la cui sussistenza costituirebbe aggravante e non certo elemento costitutivo dell'illecito.

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia.

A fronte dell'invito a fornire notizie al CdO la condotta totalmente inerte tenuta dall'avvocato integra la violazione della fattispecie di cui all'art. 24 c.d.f., in base al quale "l'avvocato ha il dovere di collaborare con il CdO di appartenenza o con altro che ne faccia richiesta per l'attuazione delle finalità istituzionali", finalità tra cui certamente rientra l'attività disciplinare. Cosicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l'invito, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossi-

bilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità. Il professionista non è tenuto a esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese, ma è tenuto a rispondere, anche in forma negativa all'invito rivoltagli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell'autorità. Trattasi, dunque, d'illecito formale integrantesi nella semplice condotta omissiva. (Nel caso di specie l'incolpato non avendo fornito alcun riscontro alla comunicazione del Consiglio, ha integrato pienamente la violazione deontologica dimostrando, altresì, nessuna considerazione per la funzione disciplinare del Consiglio, ponendo in essere attività ritardanti l'esercizio del potere)

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

27 maggio 2013, n. 78 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. M.D.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 28 giugno 2010)

**173. Tenuta degli albi - Trasferimento nell'albo di altra circoscrizione - Avvocati sottoposti a procedimento penale - Preclusione ex art. 1, co. 2, l. n. 67/91 - Decisione negativa del CdO - Impugnazione - Mancata previsione espressa - Principio tassatività - Impugnazione - Inammissibilità - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Regime translatio iudicii ex art. 59 co. 1, l. n. 69/69 - Applicabilità - Rinvio della causa al g.a. territorialmente competente - Necessità.
Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Tipicità degli atti impugnabili - Ricorso avverso convocazione del CdO ed elezione cariche istituzionali - Inammissibilità.**

La deliberazione negativa prevista dall'art. 1, co. 2, l. n. 67/91, il quale preclude il trasferimento nell'albo di altra circoscrizione agli avvocati sottoposti a procedimento penale, attiene a materia che sfugge alla cognizione del C.N.F., non integrando provvedimento gravabile in ragione del principio di tassatività che presiede al regime delle impugnazioni dei provvedimenti resi dai Consigli territoriali innanzi a tale giurisdizione speciale. Tuttavia, a seguito della disciplina introdotta

dall'art. 59, co. 1, della legge n. 69/09, con il quale il legislatore ha espressamente esteso il regime della translatio iudicii anche ai rapporti tra giudici ordinari e giudici speciali, così proiettandosi il processo verso l'adozione di una pronuncia di merito con contenuti sostanziali, effettivamente decisori e non limitati alla sussistenza dei meri presupposti processuali dell'azione, alla declinatoria della propria giurisdizione da parte del C.N.F. consegue l'esigenza, posta dalla citata norma di legge, di indicare il giudice munito di giurisdizione. In materia di tenuta degli albi, i Consigli territoriali esplicano funzioni e svolgono attività di natura propriamente amministrativa, con la conseguenza che il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle predette competenze dell'ente spetta - laddove sottratto alla cognizione del C.N.F., siccome non espressamente contemplata dalla Legge Professionale l'impugnazione di specifici atti - nel suo complesso al giudice amministrativo territorialmente competente, cui la causa va conseguentemente rinviata.

Attesa la tipicità degli atti impugnabili innanzi al C.N.F., va ritenuto inammissibile il ricorso, da alcuna norma previsto, avverso la convocazione del Consiglio dell'Ordine e l'elezione delle cariche istituzionali.

27 maggio 2013, n. 81 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PICCHIONI - P.M. FEDLI (conf.) - avv. P.T.

(Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso avverso la decisione C.d.O. di Lucera del 25 gennaio 2012)

174. Tenuta albi - Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Intervenuta scadenza del termine - Cancellazione - Durata periodo abilitativo - Dies a quo.

Procedimento disciplinare - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità.

Il patrocinio può essere concesso in ogni momento nel corso del secondo anno di pratica, ma la sua durata deve essere comunque compiuta a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, di talché la permanenza nel registro medesimo non può, in nessun caso, superare i sei anni successivi al primo anno di pratica senza abilitazione, posto che il periodo abilitativo, al di fuori dei casi previsti dalla legge (malattia o servizio prestato a favore dello Stato), non può subire sospensioni né essere successivamente recuperato.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del CdO, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

8 giugno 2013, n. 92 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. TACCHINI - P.M. FEDELI (conf.) - dott. D.L.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 4 maggio 2011)